

Sia preso, che salve e riservate tutte le Leggi in tal materia dispo-
 sti, et alla presente non ripugnanti, e particolarmente il Decreto 1622
 19. Feb.^o del S.^o C.^o ora letto sia al medesimo aggiunto, che non possino
 li Nobili nostri Originari Ecclesiastici esser in avvenire spinti di al-
 cun Principe Laico, ne possino procurar di ottenere ad intercessione
 delli stessi Principi, ne col mezzo de suoi spinti dalla Curia di Ro-
 ma, o dal Papa qualunque Beneficio Ecclesiastico, o dignità sotto
 tutti gli obblighi e pene contenute in esso Decreto, che unito col
 presente dovrà esser posto nella Commissione degli Amministratori
 a Roma, con incarico preciso a medesimi, d'inquirar ^{se debito} di sacramen-
 to, ogni volta, che venirà conferito da quella Curia, o dal Papa Bene-
 ficio, o dignità a Nobile nostro Originario Ecclesiastico per ricavar con
 qual mezzo l'addio ottenuto, e se sia stata trasgredita la Legge
 presente, per riferito puntualmente, e posto lo stesso debito di sacra-
 mento al Senato.

Li capi del C. di X.^o siano incaricati a divenir con le forme più se-
 crete, e rigorose del loro Consiglio alle più accurate, e negare inquisi-
 zioni, per venir per tutte le vie, che crederanno proprie in lue-
 de delinquenti, per il detto Castigo.

Credendogli in dare premio di prescriverli altre Portioni.

Sia preso, che come nel Decreto 1487. 19. Luglio del C. di X.^o
 ora letto, viene proibito a quelli che sono nelle Caniche de' Capitoli
 C. di X.^o, di Ambasciatori di Comun, e Collegio nostro, circa l'aver
 et impetrar dalla Corte di Roma, e dalli ordinari alcuni Bene-
 ficio, dignità, o altro, ne per se, ne per li Parenti in esso
 Decreto espressi, come pure ottenere Ducati di raccomandazione
 di Loreto, o di altro, ogni reità aggiunto alla suddetta la proibizione
 sopra ancor per un anno dopo uscita dalli attuali
 delle Caniche medesime, sotto tutti li obblighi e pene nella stesso
 Decreto stabilite.

Sia parimente preso.

Che da que' Nobili nostri, che per Legge si cacciano nelle
 materie di Roma non possino nelle Ballottazioni in av-
 venire di Sarj del Consiglio, e Sarj di 7.^a 4.^a esser eletti
 se non uno solo tra tutte due le Banche, ogni che si caccino

(come)